



# COMUNE DI PORTO TORRES

## PROVINCIA DI SASSARI

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CODICE N. 219 10

N. 46 del 12/07/2012	OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
----------------------------	---

L'anno 2012 il giorno 12 del mese di luglio, alle ore 18:15 nella Casa comunale, al II° appello in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

1) SCARPA LUIGI BENIAMINO	P	11) LIGAS COSTANTINO	P
2) ANDOLFI GAVINO	P	12) MAEDDU PIETRO	A
3) BUDRONI ANTONIO	P	13) MURA LUCIANO	P
4) CANU ANGELO	P	14) PANI GIOVANNANGELA	P
5) CERMELLI IVAN	P	15) PINNA PIER GAETANO	A
6) CHESSA TONI	P	16) PIRAS MASSIMO	P
7) COSSU CARLO	P	17) PISTIDDA PALMERIO FRANCO	P
8) DESSI ALFREDO	P	18) SATTA PIETRO	P
9) FRANCESCONI DAVIDE ANNIBALE	P	19) TELLINI DAVIDE	P
10) LEDDA MASSIMILIANO	P	20) TANDA GIANLUCA	P
		21) USAI GILDA	P

Assegnati n. 21

Presenti n. 19

In carica n. 21

Assenti n. 2

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzanti (art. 97, comma 4, lett. A. del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Maria Piga.

La seduta è pubblica.



# COMUNE DI PORTO TORRES

## PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 12.07.2012

**OGGETTO:** Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che, dopo l'appello e prima della sospensione per la conferenza dei capigruppo, entra in aula il consigliere Madeddu; risultano pertanto presenti 20 consiglieri ed assente il consigliere Pinna.

#### PREMESSO che:

- con decreto legislativo del 28 settembre n. 360 e successive modifiche, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e ne è stata prevista l'attuazione così come segue:
  - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, stabilisce, con decreto da emanare entro il 15 dicembre, l'aliquota di compartecipazione da applicare a partire dall'anno successivo;
  - i comuni, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 446 del 15 dicembre 1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia ed il Ministro dell'Interno, e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
  - la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,6 punti percentuali;
  - con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
  - l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  - l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31/05/2002 n. 23324 sono state individuate le procedure di pubblicazione sul sito informatico di cui sopra;



## COMUNE DI PORTO TORRES PROVINCIA DI SASSARI

- con l'art. 77 bis, comma 30, del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è stata disposta la sospensione del potere di deliberare l'aumento della addizionale comunale all'irpef;
- il decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" in vigore dal 7 aprile 2011, all'art. 5 ha demandato ad un regolamento governativo, da adottarsi entro il 6 giugno 2011, la definizione delle modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, prevedendo altresì, in assenza di emanazione del suddetto regolamento, la possibilità per i Comuni di istituire l'addizionale, previa adozione di apposito regolamento, con un'aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino ad un limite massimo dello 0,4% nei primi due anni;
- l'articolo 1 comma 11 del decreto legge 13.08.2011 n. 138 convertito nella L. 14.09.2011 n. 148 prevede la cessazione dal 2012, della sospensione del potere, in capo ai comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF. E' abrogato l'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23;
- il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 prevede, all'art. 172, che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;

**CONSIDERATO** che alla luce di specifici elementi intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2011 e che avranno effetto anche per gli esercizi futuri e precisamente:

- incertezza di realizzazione di alcune entrate previste in bilancio destinate al finanziamento della spesa corrente;
  - riduzione dei trasferimenti erariali per effetto delle diverse manovre finanziarie,
- è necessario consolidare la parte entrate correnti del Bilancio di previsione a finanziamento della spesa corrente.

**CONSIDERATO** che ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza, occorre procedere pertanto all'istituzione dell'addizionale comunale all'irpef e all'approvazione dell'apposito regolamento, secondo le disposizioni richiamate in premessa;

**RITENUTO** opportuno procedere all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a partire dall'anno 2012 e all'approvazione del relativo regolamento, fissando l'aliquota allo 0,6% con esenzione dei redditi non superiori a € 10.000,00;

### VISTI

- il D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998;
- il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997;



## COMUNE DI PORTO TORRES PROVINCIA DI SASSARI

- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 23324 del 31/05/2002;
- l'art. 77 bis del D.L. n. 1125 del 25/06/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 06/08/2008;
- l'art. 1, comma 123, della legge n. 220 del 13/12/2010;
- il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011;
- il D.L. n. 138 del 13/08/2011 convertito nella legge n. 148 del 14/09/2011;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Il Regolamento di contabilità;
- Lo Statuto del Comune

Ultimate le dichiarazioni di voto, il gruppo di opposizione chiede di effettuare la votazione a scrutinio palese per appello nominale ex art. 61 del vigente regolamento di funzionamento del C.C.. Con 7 voti favorevoli del gruppo di minoranza e n. 11 voti contrari della maggioranza (sono assenti: Pinna, Chessa e Ledda) la richiesta viene respinta,

Poco prima della votazione del punto all'ODG entra in aula il consigliere Ledda;


- CON n° 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 8 contrari (sono assenti: Pinna e Chessa)

### DELIBERA


- 1) di istituire, con decorrenza 1 gennaio 2012, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2) di approvare l'unito Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che determina l'aliquota dell'addizionale comunale nella misura dello 0,6%, con esenzione dei redditi non superiori a € 10.000,00;
- 3) di disporre la pubblicazione della deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 31 maggio 2002;
- 4) di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico individuato dal citato Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 31 maggio 2002;
- 5) di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. E). del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

\*\*\*\*\*

**Parere Favorevole**  
In ordine alla sola regolarità tecnica  
(art.49, D. Lgs. 267/2000)  
Il Responsabile del Servizio  
(Dott. F. Satta)



**Parere Favorevole**  
In ordine alla sola regolarità contabile  
(art.49, D. Lgs. 267/2000)  
Il Responsabile del Servizio  
(Dott. F. Satta)




Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

**Il Presidente**  
**Carlo Cossu**




**Il Segretario Generale**  
**Dott.ssa Giovanna Maria Piga**



Attesta che la presente deliberazione viene affissa in data 19 LUG. 2012 all'albo pretorio comunale al n. 1529  
del registro (art. 42 D. Lgs. 267/2000).


Il Messo Comunale

~~Il Messo Notificatore~~  
~~Pietro Sanna~~



Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicata in elenco ai capogruppo consiliare con il N. 14968 di prot. (art. 125 D.Lgs 18.8.2000, n. 267);  
Porto Torres, li 19 LUG. 2012

**Il Segretario Generale**  
**Dott.ssa Giovanna Maria Piga**



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 19 LUG. 2012 al 03 AGO. 2012 (art.124, D. Lgs. 267/2000)

**(Il Segretario Generale)**

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ a seguito di pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi (art.134, D. Lgs. 267/2000):

Porto Torres, li \_\_\_\_\_

**(Il Segretario Generale)**



# COMUNE DI PORTO TORRES

## PROVINCIA DI SASSARI

### REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

#### Articolo 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

#### Articolo 2 Disciplina

Ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

#### Articolo 3 Determinazione dell'aliquota

- variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge;
- per l'anno 2012 l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita nella misura dello 0,6% annuo;
- l'aliquota di cui al punto 2) si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge;
- il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

#### Articolo 4 Esenzioni per particolari categorie di soggetti

- L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 10.000,00
- I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo.



## **COMUNE DI PORTO TORRES PROVINCIA DI SASSARI**

### **Articolo 5 Soggetto attivo**

L'addizionale è dovuta al Comune di Porto Torres dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

### **Articolo 6 Soggetto passivo**

L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 3 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

### **Articolo 7 Versamento dell'addizionale IRPEF**

Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 143, della L. 27/12/2006 n. 296.

### **Articolo 8 Disposizione finale**

- Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2012.